TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' ANONIMA PORTO INDUSTRIALE DI LIVORNO DELLE AREE DISPONIBILI IN QUELLA ZONA INDUSTRIALE

Art. 5

E' fatto obbligo al conservatore delle ipoteche competente di dare comunicazione al Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato) degli atti con tutti gli elementi necessari portanti trasferimento dalla Societa' Porto industriale di Livorno a terzi di aree indicate all'art. 1 della presente legge e che verranno sottoposti alla formalita' della trascrizione, entro 10 giorni dalla eseguita formalita'.

Versione in vigore dal 7 giugno 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasferimento alla Societa' anonima Porto industriale di Livorno delle aree disponibili in quella zona industriale
Estremi	Legge 15 maggio 1939, n. 747
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasferimento-alla-societa-anonima-porto-industriale-di-livorno-delle/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it